

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 171

OGGETTO: Protocollo di azione e vigilanza collaborativa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 29 ottobre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 16 ottobre 2025;

Visto l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", il quale definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attribuendole, ai sensi del comma 3, lettera a), del

Il Segretario

Il Presidente

medesimo articolo, il compito di vigilare sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del predetto Codice;

Tenuto conto, in particolare, che il citato art. 222, alla lettera h) del comma 3, dispone che, per affidamenti di particolare interesse, l'Autorità possa svolgere attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;

Visto il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici", emanato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 269 del 20 giugno 2023;

Tenuto conto che l'art. 3 del predetto Regolamento dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento delle procedure di gara;

Visto l'art. 4 del medesimo Regolamento, il quale individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per poter essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su casi di particolare interesse;

Preso atto delle proficue collaborazioni instaurate negli anni 2015, 2017 e 2021 tra l'INPS e l'ANAC, a seguito della sottoscrizione dei protocolli di vigilanza collaborativa di cui alle determinazioni presidenziali nn. 57 dell'11 giugno 2015 e 159 del 25 ottobre 2017 e alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 19 del 24 febbraio 2021;

Vista la nota n. 8618 del 12 settembre 2025, con cui l'Istituto ha richiesto all'ANAC di sottoporre alla vigilanza preventiva la procedura avente a oggetto l'affidamento dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto, costituito da unità immobiliari principali e secondarie, da interi stabili, da terreni e da aree urbane, con riferimento alle seguenti macroaree di intervento:

- gestione amministrativa (*Property management*);
- gestione e conduzione tecnica (*Facility management*);
- supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare (attività di *Due Diligence*; servizio di valutazione immobiliare; attuazione del processo di valorizzazione), finalizzato alla realizzazione del processo di dismissione immobiliare previsto dall'art. 8, comma 2, lett. c) del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;

Vista la nota n. 129795 del 07 ottobre 2025, con cui l'ANAC ha comunicato di aver accolto la richiesta in parola, reputando la sussistenza del presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 36/2023, secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa;

Preso atto che l'ANAC si rende disponibile a svolgere l'attività di vigilanza collaborativa per l'affidamento dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto, costituito da unità immobiliari principali e secondarie, interi stabili, terreni e aree urbane, per un importo stimato di € 51.000.000,00 e durata di 36 mesi;

Preso atto che il procedimento di vigilanza collaborativa viene attivato con la trasmissione all'Autorità dei documenti e atti di gara preventivamente alla loro formale adozione da parte dell'INPS al fine di consentire alla stessa Autorità di esprimere pareri o rilievi motivati e che l'INPS può rettificare i documenti o, se ritiene non fondato il rilievo, presentare le proprie controdeduzioni all'Autorità assumendo gli atti di propria competenza;

Atteso che le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal Protocollo di azione in oggetto non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva delle Parti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito;

Atteso che restano fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC;

Preso atto che l'INPS si impegna a inserire nei documenti di gara e/o nel contratto la clausola riportata all'art. 7, comma 1, del protocollo in oggetto;

Preso atto che l'INPS si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti e ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando di riferimento per prevenire tentativi di infiltrazione criminale;

Preso atto che il Protocollo ha durata di due anni decorrenti dalla sua sottoscrizione;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare il protocollo di azione di vigilanza collaborativa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale (INPS), secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Avv. Gabriele Fava



PROTOCOLLO DI AZIONE E VIGILANZA COLLABORATIVA

TRA ANAC E L' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) – SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E DI SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO

PREMESSO CHE

- l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 222, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con Delibera n. 269 del 20.06.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;

- e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara; l'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014;

CONSIDERATO CHE

- in data 12 settembre 2025, il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha richiesto l'attivazione di un protocollo di vigilanza collaborativa con riferimento alla procedura per l'aggiudicazione dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto, costituito da unità immobiliari principali e secondarie, interi stabili, terreni e aree urbane, per un importo stimato di € 51.000.000,00 e una durata di 36 mesi;
- l'Autorità, sussistendo certamente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, ritiene di avviare un'attività di vigilanza collaborativa, approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 1° ottobre 2025;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (di seguito anche "Autorità"), nella persona del Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito, "INPS"), nella persona del suo Presidente, Avv. Gabriele Fava

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente Protocollo, l'Autorità e l'INPS definiscono le modalità mediante le quali è possibile ricorrere alla vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 36/2023.
2. Il presente Protocollo disciplina quindi lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

3. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato l'ambito di intervento sul quale espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.
4. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, per assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'Autorità si rende disponibile a svolgere l'attività di vigilanza collaborativa per l'affidamento dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, costituito da unità immobiliari principali e secondarie, interi stabili, terreni e aree urbane, per un importo stimato di € 51.000.000,00 e durata di 36 mesi.

Articolo 4

(Documenti oggetto di verifica preventiva nell'ambito della vigilanza collaborativa)

1. Forma oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione indicativa:
 - decisione di contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
3. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Attività dell'INPS)

1. Sarà onere di INPS sottoporre gli atti alla vigilanza dell'Autorità secondo il procedimento di seguito indicato e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel presente Protocollo di Azione e nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa.
2. Le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa saranno pertanto indirizzate alla stazione appaltante.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. INPS trasmette gli atti di cui al precedente articolo 4 all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione;
 - b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette ad INPS;
2. In tale ultima ipotesi, INPS:
 - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si impegna a far inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

"1. Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, questa amministrazione si impegna a:

 - a) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;*
 - b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;*
 - c) promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.*
2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, questa

amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità".

2. L'INPS si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità che contengano la clausola di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.
3. In ogni caso, l'INPS si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a due anni dalla data di sottoscrizione.

Articolo 9

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dall'INPS che si impegna a far concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 10

(Prerogative e responsabilità delle Parti)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva delle Parti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Il Presidente

Avv. Gabriele Fava

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia